



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II SOSTENIBILITÀ – INFRASTRUTTURE – INNOVAZIONE

Class. 34 PAU 01_24

Riferimento ns protocollo n. 19138 del 12/11/2024

All'impresa **ECO ELPIDIENSE srl**
PEC: ecoelpidiense@pec.it

Al **Tennacola Spa**
infotennacola@pec.it

e, p. c.

Al Sig. Sindaco
Al Dirigente Area Servizi al territorio e alle imprese,
Comune di Porto Sant'Elpidio (FM)
PEC: pseprotocollo@postecert.elpinet.it

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dei Servizi tecnici del patrimonio e
tutela territorio e ambiente
Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM)
PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it

All'ARPAM – Dipar.to Prov. di Fermo
PEC: arpam@emarche.it

All'AST Fermo
Dipartimento di Prevenzione
PEC: ast.fermo@emarche.it

Alla **Regione Marche**
Settore Genio Civile Marche Sud
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

Alla **Regione Marche**
Direzione Ambiente e Risorse idriche Settore Fonti
energetiche, Rifiuti, Cave e miniere
PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

Al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo**
PEC: com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche - Ancona**
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Impresa ECO ELPIDIENSE srl – Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per il progetto di realizzazione e ampliamento degli impianti tecnologici e della discarica per rifiuti pericolosi in loc. “Castellano” nel Comune di Porto Sant’Elpidio.

Richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indicate dagli Enti Competenti.

RICHIAMATA la nota prot. n. 19138 del 12/11/2024 con la quale questo Settore, in qualità di autorità competente ha avviato il procedimento, pubblicazione avviso e richiesta osservazioni agli Enti:

- ha comunicato, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’avvenuta pubblicazione, sul sito web, dell’Avviso al pubblico di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), dello stesso decreto, rendendo noto, altresì, dell’avvio del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ha informato il pubblico della possibilità di presentare osservazioni in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale e all’autorizzazione Integrata Ambientale entro il 12/12/2024;
- ha chiesto alle amministrazioni ed enti in indirizzo, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, di far pervenire a questo Settore eventuali richieste di integrazioni inerenti al procedimento di che trattasi da formulare all’impresa proponente.

RILEVATO che nel termine fissato del 12/12/2024 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

RILEVATO, altresì, che:

- con nota dell’ARPAM protocollo n. 41404 del 16/12/2024, acquisita al protocollo della Provincia con il n. 21394 del 17/12/2024, alla quale si rimanda per la sua lettura integrale - sono pervenute le richieste di integrazioni avanzate dal Servizio Territoriale di Fermo e, relativamente alla “matrice rumore”, dall’“UO Monitoraggio e Valutazione acque e agenti fisici” (nota ID 1848524 del 19/09/2024);
- con nota della Regione Marche - Settore genio Civile Marche Sud protocollo n. 1482626 del 22/11/2024, acquisita al protocollo della Provincia con il n. 19920 del 25/12/2024 - alla quale si rimanda per la sua lettura integrale – sono evidenziate le richieste di competenza;
- con nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata protocollo n. 15988-P del 09/12/2024, acquisita al protocollo della Provincia con il n. 20921 del 09/12/2024 - alla quale si rimanda per la sua lettura integrale – sono evidenziate le richieste di competenza.

TENUTO CONTO che anche i Servizi interni di questo Settore hanno prodotto alcune osservazioni con richiesta di chiarimenti di integrazioni;

Si invita

l’impresa proponente, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a presentare **entro trenta giorni** dal ricevimento della presente, fatta salva l’eventuale richiesta di sospensione dei termini per un periodo non superiore a centottanta giorni, la seguente documentazione integrativa:

A. Con riferimento alla nota dell'ARPAM acquisita al protocollo della Provincia con il n. 21394 del 17/12/2024, (AIA - Piano di Monitoraggio e Controllo), pag. 1-2:

- 1.A) *“Per i parametri di cui alla “tabella 3.17 inquinanti monitorati (scarico in fognatura)” del documento denominato “Piano di Monitoraggio e controllo sito Catellano AIA.09”, per i quali il proponente ha previsto valori limite diversi da quelli previsti dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'applicazione delle deroghe ai valori limite di cui sopra è subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del S.I.I. Tennacola S.p.A.”;*
- 2.A) *“Per i valori limite indicati alla tabella 3.17 inquinanti monitorati (scarico in fognatura) del documento denominato “Piano di Monitoraggio e controllo sito Catellano AIA.09”, si invita il proponente a rivedere i valori indicati per i parametri previsti dalla tabella 6.2 del documento denominato “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.*
- 3.A) *“Nella formulazione dei nuovi valori limite si dovrà tener conto di quanto specificato nel documento denominato “Linee guida per l'applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) – Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 22/02/2023. Doc. n. 214/23” che, in particolare, al punto 3.6 prevede: “per le emissioni in acqua, con BAT-AEL espressi in concentrazione come media dei campioni ottenuti con frequenze diverse dalla giornaliera (ad esempio settimanali o mensili) in un anno, il valore limite da proporre è fissato considerando il range indicato come BAT-AEL nelle BAT conclusion. Unica eccezione accettata è il caso in cui il valore minimo del range sia superiore a quanto indicato nelle Tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06; in tale eccezione viene prescritto quale VLE il valore tabellare. Per tali parametri non sarà necessario effettuare la verifica del valore limite riportato nelle tabelle dell'Allegato V alla parte Terza del D.lgs. 152/06 secondo i relativi criteri temporali”;*
- 4.A) *“Per la scelta del valore limite di emissione all'interno del range del relativo BAT-AEL si dovrà tenere conto anche delle seguenti indicazioni:*
 - *verifica della sensitività dell'ambiente circostante ed eventuali vincoli legati dalla programmazione locale;*
 - *differenziazione tra le nuove e le esistenti installazioni; in particolare si indirizza a proporre per le installazioni esistenti il limite superiore del range di definizione dei BAT-AEL, mentre per le installazioni nuove un valore compreso nel range BAT-AEL;*
 - *verifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto di abbattimento e delle performance ad esso correlate utilizzando i risultati dei monitoraggi effettuati negli ultimi 5 anni;*
 - *fissare VLE pari al limite superiore del BAT-AEL (upper limit) o se motivato, un limite inferiore all'upper limit, dimostrando la presenza di esigenze ambientali giustificate.”*

- 5.A) *“Per il parametro “Tensioattivi non ionici (BiAS)” si propone all’Autorità Competente di concedere al gestore l’uso di metodiche in cuvetta per un periodo di due anni, durante il quale ogni sei mesi dovrà essere analizzato anche attraverso la metodica prevista dal D.D. P.F. VAA n. 258 del 30 dicembre 2019 (metodo analitico APAT-IRSA 5180 e UNI 10511-1:1996). Al termine dei due anni sarà a carico del gestore presentare una relazione, così come previsto dal punto 7 del D.D. P.F. VAA n. 258 del 30 dicembre 2019, al fine dell’ammissione di metodi diversi da quelli di riferimento”.*
- 6.A) *“Nel merito della tabella 3.5 – Prodotti finiti del documento denominato “Piano di Monitoraggio e controllo sito Catellano AIA.09” non sono stati descritti i parametri di controllo e i relativi valori limite applicati, al fine di poter definire conforme il lotto di “Sospensione di solfato di ammonico””;*
- 7.A) *“Chiarire la tipologia/l’origine della risorsa idrica denominata “acqua da cisterna” all’interno della tabella 3.8 – Risorse idriche prelevate del documento denominato “Piano di Monitoraggio e controllo sito Catellano AIA.09”.*
- B. Con riferimento alla nota dell’ARPAM acquisita al protocollo della Provincia con il n. 21394 del 17/12/2024 (matrice aria), a pag. 6:
- 1.B) *“Dal calcolo effettuato sui dati forniti, risulta un incremento significativo per le emissioni prodotte dalle operazioni di scarico/abbancamento di rifiuti. Si chiede di chiarire le motivazioni di tali incrementi fra la fase ante-operam e le successive fasi”*
- 2.B) *“Al fine di valutare la dismissione dell’impianto di valorizzazione del biogas prodotto dal corpo discarica, in quanto una misura ambientalmente peggiorativa, si chiede di fornire i dati relativi al quantitativo valorizzato nell’ultimo quinquennio e alla sua composizione misurata nell’ambito delle attività di monitoraggio, evidenziandone le motivazioni alla base di tale scelta gestionale”.*
- C. Con riferimento alla nota dell’ARPAM acquisita al protocollo della Provincia con il n. 21394 del 17/12/2024 (matrice acque), a pag. 8:
- 1.C) *“Si segnala tuttavia che, nella valutazione della matrice acque, risulta ancora non concluso il procedimento relativo al superamento delle C.S.C. nei piezometri della discarica. Si chiede quindi all’impresa di fornire una tabella riepilogativa degli ultimi valori riscontrati durante le attività di monitoraggio della rete piezometrica”;*
- D. Con riferimento alla nota dell’ARPAM acquisita al protocollo della Provincia con il n. 21394 del 17/12/2024 (matrice terre e rocce da scavo), a pag. 10:
- 1.D) *“Ai fini della corretta determinazione dei punti di indagine (Allegato 2) è necessario che il proponente chiarisca l’effettiva estensione dell’area oggetto di escavo. A differenza di quanto indicato nel PdU (6.895 mq), nell’elaborato VIA.01 si legge che “la superficie da impiegare complessivamente per la riprofilatura e la monovasca è di circa 8.700 mq (...)”*
- 2.D) *“Tenuto conto che l’area coinvolta dagli scavi è attualmente interessata per una modesta porzione (...) da un impianto di trattamento di separazione fisico-meccanica (R12) del vetro e delle lattine, si ritiene necessario che il proponente integri il piano di indagini mediante esecuzione di un ulteriore sondaggio in corrispondenza dell’area che ospita attualmente l’impianto di trattamento rifiuti”;*
- 3.D) *“Dall’esame della Fig.8 si rileva la non coerenza con quanto scritto a pag.17. Nella planimetria è infatti indicata la presenza di due cumuli di stoccaggio: oltre al*

deposito/stoccaggio delle terre in attesa di riutilizzo in sito (9109 mc), vi è un secondo cumulo di terreno residuo stoccato che, stando allo schema riassuntivo di pag.17, dovrebbe invece trovare posto nel deposito temporaneo di Cretarola. Si chiede di chiarire l'incongruenza evidenziata”;

- 4.D) *“Riguardo alle modalità di riutilizzo, il proponente precisa che “Le terre prodotte nel corso dei lavori attinenti al presente progetto e riutilizzate per la copertura superficiale finale del corpo discarica “Castellano” in corso di coltivazione [porzione non interessata dall’ampliamento] vengono indicate, per rigore formale, come da utilizzare fuori sito”. Si chiede di illustrare le ragioni/motivazioni per le quali il corpo discarica “Castellano” debba/possa ritenuto “esterno” all’area di intervento prevista dal presente progetto. Inoltre, anche nel caso si stabilisca che il corpo discarica “Castellano” sia esterno all’area di intervento prevista dal progetto, si chiede perché i 4.765 mc che saranno riutilizzati per la copertura finale del corpo della discarica (Tab.1 e Tab.4) non siano gestiti insieme alle TRS che saranno riutilizzate in sito di cui alla Tab.3 nella quale è peraltro previsto lo stesso tipo di riutilizzo (copertura superficiale finale)”;*
- 5.D) *“A pagina 14 del PdU è indicato che alla luce dello studio svolto nella prima fase di indagine è possibile considerare il materiale di escavo come sottoprodotto in quanto rispetta i requisiti di cui al comma e dell’art.4 del DPR 120/2017, tra i quali anche quelli di qualità ambientale. A tale riguardo si sottolinea che solo a seguito dell’esecuzione dell’indagine ambientale proposta in questa sede, sarà possibile verificare la sussistenza dei requisiti ambientali delle TRS e dunque confermare l’ipotesi di gestione delle terre illustrata nel Piano di Utilizzo presentato”.*
- E. Con riferimento alla nota dell’ARPAM acquisita al protocollo della Provincia con il n. 21394 del 17/12/2024 (contributo matrice rumore - ID 1848524 del 19/09/2024), a pag. 2:
- 1.E) *“Dall’analisi della documentazione pervenuta, al fine di valutare la conformità dell’elaborato e l’attendibilità delle stime, si chiede al TCA di precisare se il software, utilizzato per la determinazione dei livelli sonori post-operam, sia stato opportunamente tarato sulla base dei dati ottenuti attraverso i rilievi fonometrici effettuati”*
- 2.E) *“È opportuno che il PMC proposto preveda la frequenza con cui effettuare indagini fonometriche in punti rappresentativi del rumore ai ricettori (abitativi e produttivi) potenzialmente più esposti, finalizzate alla verifica del mantenimento della condizione di rispetto dei limiti nel tempo”.*
- F. Con riferimento alla nota della Regione Marche - Settore genio Civile Marche Sud acquisita al protocollo della Provincia con il n. 19920 del 25/12/2024, a pag. 2:
- 1.F) *“Istanza di concessione idraulica, specificando da quale anno risulta realizzato e il nome del concessionario, formulata in bollo, su specifica modulistica reperibile sul sito della Regione Marche al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Genio-civile/Concessione-aree-demaniali#Modulistica>, unitamente agli allegati ivi previsti in particolare:*
- Estratto di mappa aggiornato dell’area oggetto della richiesta;*
 - Relazione tecnica descrittiva;*
 - Relazione idraulica;*

- *Elaborati grafici (pianta, sezione e dettaglio costruttivo) a scala opportuna per illustrare lo scarico, con indicazione dei limiti catastali demaniali e del tirante idraulico massimo (Tr:200anni), comprensivo di rilievo topografico dell'area in esame;*
- *Se le opere di scarico attraversano terreni di altra proprietà, chiarimenti in merito al titolo per l'attraversamento”.*

G. Con riferimento alla nota Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita al protocollo della Provincia con il n. 20921 del 09/12/2024, a pag. 4:

1.G) *“fotosimulazioni/fotoinserimenti idonei a rappresentare l'inserimento (intervisibilità) delle opere da realizzarsi (fotovoltaici, fabbricati) nel paesaggio dai principali punti di percezione nei diversi punti cardinali, dai centri storici limitrofi e/o manufatti di particolar pregio storico-architettonico, nonché da peculiari punti di vista panoramici. Tali simulazioni dovranno essere rese sia con l'inserimento degli interventi di mitigazione, sia privi di qualunque intervento di mitigazione”;*

2.G) *“Per quanto attiene allo specifico aspetto della tutela archeologica si rileva che tra la documentazione tecnica e progettuale depositata e consultabile non compaiono gli elaborati previsti dall'Art. 41 c.4 e All. 18 del D.Lgs. 36/2023, relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Si ricorda che per effetto del combinato disposto dell'art. 5, c. 1, let. g) e dell'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006, la VPIA da allegare al progetto, in caso di interventi che comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, si applica a tutti gli interventi oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Pertanto si richiede di integrare gli elaborati con la documentazione preventiva dell'interesse archeologico”.*

H. Con riferimento alle osservazioni prodotte dai Servizi interni di questo Settore:

1.H) Il progetto prevede l'utilizzo di acqua industriale prelevata n°2 pozzi presenti in sito e debitamente autorizzati e la fornitura esterna occasionale di acqua industriale mezzo cisterna attraverso pozzi dislocati fuori sito. Chiarire sia a quali pozzi fuori sito ci si riferisce, in quali processi viene utilizzata l'acqua “industriale” e la sua destinazione finale;

2.H) La nuova configurazione dell'impianto di trattamento installato all'interno del nuovo capannone, risulterà composto dalle seguenti linee di processo:

- Linea FENTON
- Linea trattamenti chimico fisici convenzionali
- Linea polveri
- Linea fanghi
- Linea C (Concentrati)

Chiarire le tipologie di rifiuto avviate a ciascuna linea di processo, le relative quantità ed i chemical impiegati;

3.H) Nell'elaborato “Relazione tecnica illustrativa sulle opere da realizzare “ (A.01), a pag. 9 è riportato “5. Area centrale valorizzazione biogas e cabina di consegna ENEL”. E' un refuso?;

- 4.H) Chiarire se la linea fanghi del nuovo impianto di trattamento chimico fisico necessita di autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del D.lgs 152/06;
- 5.H) Chiarire più in dettaglio cosa si intende per “*linee di trattamento sono mobili e posizionate in modo funzionale ai trattamenti previsti per singola linea*”
- 6.H) È prevista un’area dedicata al trattamento con evaporazione e inertizzazione da realizzare successivamente alla messa in esercizio e a regime delle altre linee. Chiarire se con la presente richiesta si intende chiedere l’autorizzazione anche per queste linee di trattamento;
- 7.H) Il refluo industriale, derivante dal trattamento chimico fisico (D9) recapita in fognatura e dalla fognatura all’impianto di depurazione biologico acque reflue urbane di via Mazzini di Porto Sant’Elpidio. Chiarire le modifiche, anche solo quantitative, rispetto all’autorizzazione allo scarico vigente;
- 8.H) Alla luce delle eventuali modifiche di cui al punto precedente, motivare dettagliatamente eventuali deroghe allo scarico richieste al gestore del S.I.I.;
- 9.H) Chiarire la presenza di scolmatori tra il punto di allaccio alla rete fognaria e il depuratore di via Mazzini;
- 10.H) Chiarire le modalità di attivazione del sistema di telecontrollo automatico, per prevenire e controllare gli scolmatori;
- 11.H) Chiarire le modalità di attivazione del sistema di blocco nel caso in cui i fanghi del depuratore di viale Mazzini siano destinati alla produzione di gessi;
- 12.H) Aggiornare le cartografie, in particolare quelle relative all’AIA (AIA05, AIA05, AIA07a, AIA07b e AIA08) con una legenda ove siano esplicitati i principali macchinari che la stessa cartografia intende evidenziare;
- 13.H) Riguardo la cartografia AIA07b, è necessaria evidenziare i macchinari tenuti sotto aspirazione, descrivere i sistemi di blocco di quelli non in funzione e quindi non aspirati. Rilevato poi che la cartografia evidenzia una tubazione di aspirazione con diametro costante, chiarire le motivazioni di tale scelta anche in relazione alle perdite di carico durante il percorso;
- 14.H) Sempre riguardo la cartografia AIA07b, è necessario chiarire se l’aspirazione avviene nelle immediate vicinanze del processo inquinante, come auspicabile, o se si tratta di un’aspirazione generalizzata. In questo secondo caso è necessario verificare il numero di ricambi d’aria, tenendo conto del personale che può essere presente nella struttura. Si anticipa che il numero di 2 ricambi ora indicato nella sintesi non tecnica (doc. AIA.02) potrebbe risultare insufficiente;
- 15.H) L’istanza prevede la dismissione dell’impianto di valorizzazione del biogas prodotto dal corpo discarica (in cui sono abbancati circa 1.000.000 m³ di rifiuti, anche urbani). Questa misura, ambientalmente peggiorativa, non risulta basata su dati e misure tali da giustificarla. Il D.lgs 36/03, nel § 2.5 dell’allegato 1, affronta il caso dell’impraticabilità del recupero energetico, stabilendo che “*l’effettivo riutilizzo energetico è subordinato ad una produzione minima del biogas realmente estraibile caratterizzata da una portata non inferiore a 100Nm³/h e da una durata del flusso previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni*”. Lo stesso paragrafo stabilisce che in presenza di una produzione di metano inferiore a 0,001 Nm³/m²/h, sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante l’utilizzo di biofiltri o l’allestimento di coperture biossidative

adeguatamente progettate e dimensionate. Anche alcune regioni hanno affrontato questa problematica consentendo la libera esalazione in atmosfera solo con valori ancora più bassi ($0,00004 \text{ Nm}^3/\text{h}/\text{m}^2$). L'impresa è tenuta ad approfondire la problematica tenendo conto delle considerazioni sopra riportate e della tipologia di rifiuti smaltiti o di cui è previsto lo smaltimento in discarica;

16.H) In relazione alla richiesta di cui al punto precedente, si chiede:

- la portata del biogas realmente estraibile degli ultimi 5 anni, eventualmente suddivisa per le varie "parti" di discarica;
- una verifica della produzione di metano (anche per le varie parti di discarica) affinché sia verificato il valore di $0,001 \text{ Nm}^3/\text{m}^2/\text{h}$ e quindi sia previsto l'allestimento di coperture biossidative, anche su porzioni di discarica;

17.H) verificare se i sistemi previsti per la gestione del biogas rispettano quanto richiesto dalla norma UNI/TR 11917:2023 recante "*Linee guida in materia di sicurezza ed ambiente per gli impianti di biogas presenti nelle discariche*";

18.H) in relazione alla richiesta di installazione dell'impianto fotovoltaico sulla superficie di porzione della discarica da eseguirsi nel rispetto dei requisiti di semplificazione previsti dall'art. 22-bis, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021, si precisa che la "chiusura definitiva" della stessa discarica deve essere attestata secondo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Si raccomanda alla ditta proponente di specificare la documentazione integrativa che andrà a sostituire gli elaborati allegati all'istanza iniziale, redigendo, peraltro, un nuovo ed aggiornato elenco allegati.

Si richiede, inoltre, al Tennacola Spa di fornire, in qualità di gestore del S.I.I., il parere obbligatorio e vincolante per l'applicazione delle deroghe ai valori limite di cui alla "Tabella 3.17 inquinanti monitorati (scarico in fognatura)" citati al precedente punto 1A).

Si informa che dalla data di ricezione di tali integrazioni si precederà alla pubblicazione di tale documentazione sul proprio sito web e avvierà una nuova consultazione del pubblico la cui durata sarà ridotta a 15 giorni.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 27-bis, dalla data di ricevimento delle integrazioni documentali, si convocherà una conferenza di servizi in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

Si rammenta, infine che:

- l'istanza in argomento, unitamente alla relativa documentazione progettuale ed alle integrazioni pervenute ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3 e comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pubblicate sul sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.fermo.it/via/procedimenti/eco-elpidiense-srl-ampliamento-discarica-loc-castellano-nel-comune-di-porto-santelpidio>

- l'autorità competente al rilascio del PAUR è la Provincia di Fermo ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11;
- il responsabile del procedimento è l'ing. Michele Loizzo, Elevata Qualificazione del Servizio Pianificazione Ecologia (e-mail: michele.loizzo@provincia.fm.it, telefono 0734/232.364).

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Arch. Gian Luca Rongoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.